

L'AUTOTUTELA

L'autotutela è la potestà che ha l'ufficio fiscale di intervenire, sia spontaneamente che su istanza di parte, al fine di modificare od annullare provvedimenti precedentemente emessi, ed errati.

In altre parole, l'autotutela consente di riesaminare gli atti e i provvedimenti in funzione dell'interesse pubblico al cui perseguimento l'Amministrazione medesima è preposta.

I presupposti congiunti e necessari affinché si possa verificare l'autotutela sono:

- illegittimità dell'atto o dell'imposizione;
- interesse pubblico.

L'illegittimità dell'atto o dell'imposizione può essere determinata da:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di avvenuti pagamenti d'imposta;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regime agevolati, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

E' indubbio che l'ufficio stesso non possiede un potere discrezionale di decidere a suo piacimento se correggere o meno i propri errori. Infatti, il mancato esercizio dell'autotutela nei confronti di un atto patentemente illegittimo, nel caso sia ancora aperto o comunque esperibile il giudizio, può portare alla condanna alle spese dell'Amministrazione.

Lo spirito della norma è quello di evitare che al contribuente siano imposti ulteriori oneri, sollecitando un atteggiamento di massima attenzione e collaborazione nei riguardi del contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria.

E pertanto:

- qualsiasi atto viziato è annullabile senza limiti di tempo;
- l'atto illegittimo deve essere annullato anche se il contribuente non presenta alcuna istanza;
- l'atto deve essere annullato anche se è divenuto definitivo per omessa impugnazione;

- l'atto deve essere annullato, anche se il ricorso del contribuente è stato respinto con sentenza passata in giudicato, quando il riesame si basa su motivi diversi da quelli posti a fondamento della decisione dei giudici;
- l'atto illegittimo deve essere annullato anche se il giudizio è pendente.

Riferimenti normativi:

- D.M.11.02.97, n.37

Giugno 2010